

Schema di regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 29-*bis* della legge 18 aprile 2005, n.62;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Sentita la COVIP;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data _____;

Vista la nota del _____ con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) “Codice delle assicurazioni private”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- c) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- d) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- e) “fondi alternativi”: i fondi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;
- f) “fondi chiusi”: i fondi comuni di investimento di cui al Titolo III, Capi II e III del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
- g) “fondi pensione interni bancari o assicurativi”: i fondi pensione preesistenti istituiti all’interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al TUB e al Codice delle assicurazioni private;
- h) “fondi pensione preesistenti”: le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
- i) “gruppo”: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del TUB;
- l) “mercati regolamentati”: i mercati regolamentati di cui all’articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati organizzati, specificati nello statuto o nel regolamento del fondo pensione, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonché regole in tema di abusi di mercato;
- m) “OICR”: i fondi comuni di investimento e le SICAV di cui all’articolo 1, comma 1 del TUF;
- n) “OICR armonizzati”: gli OICR rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;
- o) “OICR comunitari”: gli OICR costituiti in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia;
- p) “OICR extracomunitari”: gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all’Unione europea;
- q) “derivati”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, del TUF;
- r) “strumenti finanziari”: gli strumenti di cui all’articolo 1, comma 2, del TUF.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 comma 8, 4 e 5 non si applicano a:
 - a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);
 - b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private, limitatamente alle predette gestioni assicurative.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano ai fondi pensione interni bancari o assicurativi che non abbiano costituito un patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 6 si applicano ai fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.
5. Sono fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.

Art. 3
(Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure)

1. I fondi pensione operano nel rispetto del principio della sana e prudente gestione perseguendo l'interesse degli aderenti e dei beneficiari. Nella gestione del patrimonio i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidità, rendimento e livello di rischio;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree territoriali;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla qualità dei mezzi amministrati.
2. I fondi pensione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.
3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla qualità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono

adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.

4. Il portafoglio dei fondi pensione è investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell'articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilità e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica di tali informazioni.

7. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonché dei parametri di cui al comma 5.

8. Se i fondi pensione prevedono diversi comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e nel presente decreto si applicano a ciascun comparto. I limiti di cui all'articolo 6, comma 13, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono riferiti al complesso delle disponibilità dei fondi pensione.

Art. 4

(Investimenti e operazioni consentiti)

1. Le disponibilità dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari, OICR, depositi bancari, mezzi di pagamento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5.

2. I derivati possono essere stipulati solo con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione ed esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione. Il rischio di controparte derivante dalle operazioni nei derivati è adeguatamente gestito. I derivati sono stipulati secondo gli standard definiti dall'*International Swap & Derivatives Association* (ISDA) e prevedono l'utilizzo di una controparte centrale di compensazione e garanzia.

3. Non sono ammesse vendite allo scoperto, né operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

Art. 5
(Limiti agli investimenti)

1. Il portafoglio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati è contenuto in ogni caso entro il limite del 30 per cento del patrimonio. Gli OICR armonizzati, i depositi bancari e i mezzi di pagamento si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.
2. I fondi pensione non investono più del 5 per cento del patrimonio in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento del patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.
3. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non si applicano per gli strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.
4. L'investimento in OICR è consentito a condizione che:
 - a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia;
 - b) la politica di investimento degli OICR sia coerente con quella del fondo pensione;
 - c) l'investimento in OICR non generi, anche indirettamente, una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
 - d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;
 - e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti
 - f) l'investimento in fondi chiusi e fondi alternativi è contenuto entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso o alternativo. Tale ultimo limite è riferito al complesso delle disponibilità del fondo pensione;
 - g) l'investimento in OICR comunitari e extracomunitari non armonizzati è consentito se sono autorizzati alla commercializzazione in Italia e in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorità competente del Paese d'origine dell'OICR e le Autorità italiane.
5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento del patrimonio purché emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione.
6. L'esposizione valutaria, al netto di coperture attraverso derivati, è contenuta entro il 30 per cento del patrimonio.
7. La COVIP può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi pensione possono essere superati per comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.

8. La COVIP fissa limiti più stringenti all'operatività dei fondi pensione in relazione alla situazione economico-patrimoniale e all'adeguatezza della struttura organizzativa.

Art. 6
(*Gestione garantita*)

1. Per la gestione delle disponibilità loro affidate, i fondi pensione possono stipulare accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. La COVIP, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e del presente decreto ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale o di rendimento, sia stato o meno pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.

Art. 7
(*I conflitti di interesse nei fondi pensione di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), 9 e 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.*)

1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempire i doveri ad essi imposti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti.

2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.

3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.

4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile della forma pensionistica complementare e alla COVIP.

5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti, tale circostanza è comunicata agli aderenti.

6. Gli obiettivi perseguiti nelle operazioni con parti correlate, come definite nei principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea, ovvero nelle quali sussiste un conflitto di interessi, nonché l'analisi dei risultati conseguiti, sono illustrati nella prima relazione al bilancio, nonché nelle relazioni degli anni successivi fino a quando l'operazione continua a produrre i suoi effetti.

Art. 8

(I conflitti di interesse nei fondi pensione aperti e nei PIP)

1. Gli amministratori delle società al cui interno sono istituiti fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti.
2. Le società adottano, nella gestione dei fondi pensione aperti e dei PIP, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle predette società ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attività per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione o il PIP, o i rispettivi aderenti, ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti.
3. Le società formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze rilevanti connesse con la struttura e le attività di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile della forma pensionistica complementare.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare pregiudizio al fondo pensione aperto o al PIP, o ai rispettivi aderenti, tale circostanza è comunicata agli aderenti.
6. Nel caso di operazioni con parti correlate, come definite nei principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea, ovvero nelle quali sussiste un conflitto di interesse tra il fondo e la società al cui interno il fondo è costituito, gli obiettivi perseguiti tramite tali operazioni e l'analisi dei risultati conseguiti sono illustrati nella relazione al rendiconto del fondo pensione, nonché nelle relazioni degli anni successivi fino a quando l'operazione continua a produrre i suoi effetti.

Art. 9

(Incompatibilità)

1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato e nella banca depositaria.

Art. 10

(Entrata in vigore e norme transitorie)

1. I fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.